





Giovedì 21 marzo 2019

LA NORMATIVA FORESTALE

Guido Bogo
DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE SISTEMI NATURALI


RICHIAMI ALLA LEZIONE del 26/2/19

- Categoria e tipo forestale
- Forma di governo
- Forma di trattamento



CHE BOSCO E'?


- Categoria e tipo forestale



	categoria	superficie (ha)
1	castagneti	204367
2	faggete	135770
3	robinieti	108136
4	lariceti e cembraie	79536
5	boscaglie pioniere e d'invasione	59933
6	querceti di roverella	42763
7	acero-tiglio-frassineti	40846
8	querceti di roverella	38578
9	quercro – carpineti	35039
10	arbusteti subalpini	31770
11	rimboschimenti	18989
12	abetine	15221
13	pinete di pino silvestre	14326
14	orno-ostrieti	12897
15	saliceti e pioppeti ripari	12475
16	peccete	8825
17	alneti planiziali e montani	5200
18	cerrete	3967
19	pinete di pino montano	2669
20	arbusteti planiziali e montani	2496
21	pinete di pino marittimo	806

QUALE E' L'ORIGINE DEL BOSCO?

- Forma di Governo: come il bosco si riproduce e si rinnova



COME SI TAGLIA IL BOSCO?

Gli interventi in bosco sono molteplici e dipendono dai seguenti fattori:

- stadio di sviluppo
- benefici che si vogliono ottenere (funzioni)
- forma di governo
- disposizioni di legge


• QUALI NORME SI APPLICANO PER LA GESTIONE DEL BOSCO?

- Testo unico in materia di foreste e filiere forestali D.Lgs 34/2018
- Gestione e promozione economica delle foreste L.R.4/2009 e smi
- Regolamento Forestale DPGR 20/9/2011n. 8/R e smi

• QUALI NORME SI APPLICANO PER LA GESTIONE DEL BOSCO?



Aree Protette
e Rete Natura 2000
in Piemonte



Livello
Nazionale:
D.Lgs
34/2018,
Art.117
Costituzione

Livello
Regionale:
L.R.4/2009
e smi

AP/Siti RN2000: Misure
di Conservazione

• LEGGE FORESTALE L.R.4/2009

Stabilisce i seguenti divieti:

- Art. 20 comma. a - la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui di:
 - Castagno,
 - Robinia,
 - Carpino,
 - Salice,
 - Pioppo,
 - Ontano.

• LEGGE FORESTALE L.R.4/2009

- Art. 20 comma. b - Il taglio raso ovvero il taglio contemporaneo di tutti gli alberi presenti nel soprassuolo è VIETATO



• LEGGE FORESTALE L.R.4/2009

- Art. 20 - Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.
- La trasformazione del bosco è VIETATA, fatta salva l'eventuale autorizzazione paesaggistica e vincolo per scopi idrogeologici

• QUALI NORME SI APPLICANO PER LA GESTIONE DEL BOSCO?

ATTENZIONE: le "PMPF" di cui al R.D. 3267/1923 sono state sostituite dal Regolamento Forestale ai sensi dell'art.43 della LR4/2009 e smi

COMPETENZE IN MATERIA FORESTALE



- Vigilanza e informazione



- Pianificazione forestale (PTR)
- Funzioni amministrative (AUTORIZZAZIONI per gli interventi forestali)
- Funzioni di vigilanza (solo funzionari incaricati)



- Vigilanza (*art.35 L.R.4/2009 smi*) - *guardie provinciali e personale di vigilanza delle aree protette.*
- Predisporre e adotta il piano forestale territoriale (PFT) (*art.4 L.R.23/2015 smi*)

COMPETENZE IN MATERIA FORESTALE



La Legge forestale non prevede competenze dirette in capo alle GEV, tuttavia ai sensi della LR 19/2009 e smi competono alle GEV:

- Art.21 vigilanza nelle aree protette previa convenzione con gli enti di gestione interessati,
- Art.49 vigilanza nelle aree della rete Natura 2000 previa convenzione con gli enti di gestione interessati laddove la vigilanza abbia luogo nei siti della rete Natura 2000 coincidenti in tutto o in parte con aree naturali protette regionali.

PER LA LEGGE E' UN BOSCO?



DEFINIZIONE DI BOSCO

(D.Lgs 34/2018, L.R.4/2009 e smi)

Sono considerate bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione con:

- superficie > 2000 mq e
- larghezza media > 20 m e
- copertura > 20%

DEFINIZIONE DI BOSCO

(D.Lgs 34/2018, L.R.4/2009 e smi)

- sono considerate bosco anche le aree temporaneamente prive di vegetazione per incendi ed altri eventi accidentali, avversità ecc.
- terreni invasi da specie forestali con età media > 10 anni
- aree boscate di $S < 2000\text{mq}$ ma a distanza < 20 m da boschi
- aree incluse di $S < 2000\text{mq}$ non pascoli, prati o pascoli arborati

- LA SUPERFICIE BOSCATATA ED I CONFINI AMMINISTRATIVI O DI PROPRIETÀ'



La definizione di bosco è importante perché il regolamento forestale si applica ai **BOSCHI** e a **PARTICOLARI FORMAZIONI VEGETALI** (vegetazione ripariale non costituente bosco)



NON SONO BOSCO


1. le tartufaie coltivate di origine artificiale,
2. l'arboricoltura da legno,
3. i castagneti da frutto in attualità di coltura,
4. gli impianti di frutticoltura,
5. i giardini pubblici e privati,
6. le alberature stradali,

NON SONO BOSCO


7. i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione,
8. le formazioni forestali di origine artificiale su terreni agricoli con misure agro ambientali,
9. i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola,
10. i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi

IL CONCETTO DI GRADO DI COPERTURA FORESTALE

- E' lo spazio occupato dalle chiome in proiezione sul piano orizzontale.
- E' riferito al piano dominante
- E' espresso in percentuale



LA COPERTURA FORESTALE E LE SUPERFICI INCLUSE



LA COPERTURA FORESTALE

Il grado di copertura è parametro fondamentale per:

- se un'area coperta da vegetazione è per definizione un bosco (almeno 20%);
- la categoria forestale; (definita sulla base della dominanza della/e specie costituente almeno il 50 % della copertura)
- la forma di governo;

GOVERNO A FUSTAIA

Bosco in cui la copertura delle chiome degli alberi nati da seme o affrancati è superiore al 75%



GOVERNO A CEDUO

Bosco in cui la copertura delle chiome degli alberi nati da seme o affrancati è inferiore al 25%



GOVERNO MISTO

Bosco in cui la copertura delle chiome degli alberi nati da seme o affrancati è compresa tra il 25% e 75%



IL REGOLAMENTO FORESTALE

- è previsto dall'art.13 della L.R. 4/2009 e smi e costituisce norma di riferimento in materia forestale per tutto il territorio regionale;
- è stato emanato il 20/09/2011 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R (modificato 2 volte);
- sostituisce dalla sua entrata in vigore le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per le province del Piemonte di cui al r.d. 3267/1923.

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO FORESTALE

TITOLO I. GENERALITÀ

TITOLO II. PROCEDURE

CAPO I. PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

CAPO II. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE E LA REVISIONE DEI PIANI FORESTALI AZIENDALI

TITOLO III. GESTIONE DEI BOSCHI

CAPO I. NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I BOSCHI

CAPO II. NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

CAPO III. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

CAPO IV. GESTIONE DI BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

CAPO V. PREVENZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO

CAPO VI. CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO FORESTALE

TITOLO IV. ARBORICOLTURA DA LEGNO

TITOLO V. GESTIONE DEL PASCOLO

TITOLO VI. GESTIONE DI CONTESTI NON BOSCATI

TITOLO VII. OPERE ACCESSORIE E INFRASTRUTTURE

TITOLO VIII ALTRE DISPOSIZIONI

GLOSSARIO

QUALI PROCEDURE PER TAGLIARE IL BOSCO?

Il Regolamento For. prevede due procedure:

1. Comunicazione semplice

2. Autorizzazione con progetto di intervento

COMUNICAZIONE SEMPLICE (art.4 Reg. For.)

- interventi su S < 5 ha (10 ha se impresa forestale);
- interventi previsti dal PFA;
- da presentarsi prima dell'inizio dell'intervento;
- l'intervento può essere avviato immediatamente;
- gli interventi devono essere ultimati entro 2 anni;
- non è dovuta una dichiarazione di fine lavori.

AUTORIZZAZIONE CON PROGETTO (art.6 Reg. For.)

- interventi su $S > 5$ ha (10 ha se impresa forestale);
- interventi di utilizzazione in boschi pubblici su $S > 5000$ mq;
- sostituzione di specie e ripristino boschi danneggiati $S > 1$ ha
- interventi non previsti dal PFA;
- istanza corredata da un progetto di intervento a firma di tecnico forestale abilitato;
- silenzio assenso dopo 30 gg dalla presentazione dell'istanza;
- gli interventi devono essere ultimati entro 3 anni ;
- è richiesta una dichiarazione di fine lavori.

E' SEMPRE RICHIESTA UNA AUTORIZZAZIONE?

NO! sono previsti dei casi di esclusione:


- prelievo per autoconsumo (no vendita) del proprietario, possessore o acquirente del bosco in piedi fino a 150 q.li per anno solare (circa 30 metri steri);
- ripuliture e sfolli;
- abbattimento e sgombero piante morte o schiantate per eventi atmosferici.

..E SE L'INTERVENTO E' IN UN PARCO/SITO R.N. 2000?

La normativa di riferimento è l'art.7 del Reg. For.:

- Almeno la comunicazione semplice è sempre richiesta;
- inoltre gli interventi devono rispettare le Misure di Conservazione (MdC):
 - Aree protette: art.30 Reg.For.;
 - Siti RN2000: MdC generali oppure, ove presenti, le MdC sito specifiche o i piani di gestione;
- nei siti RN2000 se l'intervento non è conforme alle MdC è necessario avviare la procedura di valutazione di incidenza.

SCHEMA DI SINTESI



MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- Comunicazione semplice: compilata esclusivamente online (fai da te o tramite Sportelli For./Professionista)
- Autorizzazione con progetto: redatto da un tecnico forestale (occorre rivolgersi ad un professionista)
- **ATTENZIONE**: le funzioni amministrative per gli interventi forestali sono interamente in capo alla Regione Piemonte

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE - PIATTAFORMA "PRIMPA"

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

Intranet Città metropolitana di... x Nuovo messaggio x Legge regionale 10 febr... x Tagli boschivi | Regione Pi... x https://secure...za/cplstanza.do x +

https://secure.sistemapiemonte.it/primpafor/base/istanza/cplstanza.do 120% Cerca

Più visitati Come iniziare Intranet Città metropo...

Cos'è Sistemapiemonte | Cerca

SERVIZI PER PRIVATI **SERVIZI PER LA PA**

Sistemapiemonte

sei in: sistemapiemonte > territorio > foreste > tagli boschivi - comunicazioni ed autorizzazioni forestali (front office)



tagli boschivi - comunicazioni ed autorizzazioni forestali (front office)

Utente: GUIDO BOGO Ente: -- Ruolo: -- **esci** >

home
guida al servizio
contatti

Dati istanza

accreditamento | **dati generali** | richiedente | utilizzatore | localizzazione | tipo intervento | tipo comunicazione | tecnico forestale | allegati | riepilogo | invio |

I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco ()*

Dati generali

*Si consiglia di inserire nella descrizione il tipo di intervento (per esempio: taglio piante d'alto fusto), il luogo (per esempio: Comune di Oulx) e il nome e cognome del proprietario/possessore (per esempio: Rossi Luigi, oppure Comune di Oulx).
La descrizione non può superare i 300 caratteri.*

tipo istanza *

descrizione dell'intervento *

data di compilazione *

*(nota) Al momento l'unico tipo di istanza gestita è quella relativa agli interventi selvicolturali (taglio degli alberi in bosco), chiamata genericamente "comunicazione/autorizzazione forestale" e che comprende le tre procedure previste dal vigente Regolamento Forestale: Comunicazione Semplice, Comunicazione corredata da Relazione Tecnica, Autorizzazione.
A seconda dei dati inseriti, il sistema assegnerà in automatico all'istanza la corretta tipologia.*

indietro **conferma e prosegui**

NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I BOSCHI

- Sostituzione di specie ammessa solo a scopo di rinaturalizzazione di rimboschimenti o popolamenti di specie esotiche;
- Obbligo di rinnovazione artificiale dopo 5 anni se l'attecchimento della rinnovazione o ricaccio ceppaie non risulta sufficiente
- E' vietato lo sradicamento di alberi e ceppaie fatto salvo per la realizzazione di vie di esbosco

NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I BOSCHI

- Le potature e il taglio di singole piante per il mantenimento della fruibilità dei sentieri, viabilità ecc sono ammessi tutto l'anno.
- Le ripuliture sono sempre consentite.
- L'asportazione di terriccio è sempre vietata
- La raccolta di lettiera è ammessa con limitazioni

NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I BOSCHI

- Vietata la raccolta di cimali di agrifoglio e bosso per il commercio



NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Sono in funzione di:

- forma di governo
- trattamento (ovvero le tipologie di taglio: scelta, intercalari, buche, successivi, cedui semplici, sterzo, ecc.)
- categoria forestale

NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Regolamentano:

- le epoche di intervento (il periodo dell'anno in cui posso tagliare);
- il turno (età del bosco per effettuare un taglio di maturità) min e max.;
- la provvigione (mc/ha e %);
- la copertura residua (in %);
- l'estensione delle tagliate;
- scelta delle matricine e gestione dei boschi di neoformazione

SONO CONSENTITI TUTTO L'ANNO

- Interventi selvicolturali in fustaia
- Tagli intercalari in tutti i boschi (ceduo, fustaia, misto)
- Tagli di avviamento in fustaia
- Interventi di rispristino di boschi danneggiati e distrutti
- Ripuliture e sfolli
- Abbattimento e sgombero di piante morte e schiantate

QUANDO POSSO TAGLIARE UN BOSCO CEDUO/ MISTO, UN ROBINIETO ED UN CASTAGNETO?



QUANDO POSSO FARE UN TAGLIO DI MATURITA' IN UN BOSCO CEDUO/ MISTO, UN ROBINIETO ED UN CASTAGNETO?

Fino a 600 m s.l.m.

Dal 1 ottobre al 15
aprile

Da 600 a 1000 m s.l.m.

Dal 15 settembre al 30
aprile

Oltre i 1000 m s.l.m.

Dal 1 settembre al 31
maggio

QUANDO POSSO EFFETTUARE IL CONCENTRAMENTO E L'ESBOSCO?

Concentramento - fino a 1000 m s.l.m.	Entro 30 gg dal taglio
Concentramento - oltre 1000 m s.l.m.	Entro 90 gg dal taglio
Esbosco	Sempre possibile
In AP, siti RN2000 - fino a 1000 m s.l.m.	Dal 1 aprile al 15 giugno
In AP, siti RN2000 - oltre a 1000 m s.l.m.	Dal 1 maggio al 15 luglio


QUANTO POSSO TAGLIARE IN UN BOSCO CEDUO?

Il parametro di riferimento è la percentuale di copertura che deve almeno essere:

10% caso generale

20% faggete

25% RN2000 e Aree Protette per habitat di interesse comunitario (faggete, castagneti, quercu carpineti).



• SCHEMA DI SINTESI PRESCRIZIONI PER TAGLI IN **CEDUO**

• Fonte: Guida selvicolturale "Il ceduo"

Categoria	Turno (anni)		Copertura minima da rilasciare	Epoche d'intervento	
	minimo	massimo		Taglio	Concentramento ed esbosco
Faggete, Querceti, Acero-tiglio-frassineti	20	40	20% Faggete, 10% altre categorie	Fino a 600 metri dal 1° ottobre al 15 aprile Tra 600 e 1.000 metri dal 15 settembre al 30 aprile Oltre 1.000 metri dal 1° settembre al 31 maggio	Concentramento nei 30 giorni successivi alla scadenza delle epoche di taglio (90 giorni per i boschi oltre 1.000 metri) Esbosco tutto l'anno
Carpineti, Ostrieti	20	Non previsto	10%		
Boscaglie, Arbusteti	15	40	10%		
Alneti	10	Non previsto	10%		
Formazioni legnose riparie	6	Non previsto	10%		
Robineti, Castagneti	10	Non previsto	fino al 25% di specie diverse; se la loro copertura è inferiore al 10% occorre raggiungere il 10% con robinie o castagni a gruppi	Per tutte le categorie forestali, in rete Natura 2000, Aree Protette e aree di pertinenza di corpi idrici , gli interventi sono sospesi <ul style="list-style-type: none"> • dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1.000 metri • dal 1° maggio al 15 luglio oltre 1.000 metri 	
Tutte	Nei tagli intercalari copertura minima del 50%		Sempre, salvo eccezioni sopra indicate		

Nei siti della **rete Natura 2000** e nelle **Aree Protette**, per i cedui delle categorie costituenti habitat d'interesse comunitario, per Robineti e Castagneti la copertura minima da rilasciare è il 25%

QUANDO POSSO TAGLIARE UNA FUSTAIA?



QUANDO POSSO TAGLIARE UNA FUSTAIA?

- Tagli, concentramento, esbosco: ammessi tutto l'anno
- Per siti RN2000 e Aree protette sospensione nei periodi di nidificazione dell'avifauna: (dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio)

QUANTO POSSO TAGLIARE IN UNA FUSTAIA?

Il parametro di riferimento per le fustaie è espresso in termini di volume (mc) e dipende dal tipo di trattamento e struttura:

- taglio a scelta colturale per fustaie disetanee: max 40% della provvigione (e rilascio >90 mc);
- taglio a buche: buche con $S < 1000$ mq;
- le fustaie irregolari sono considerate disetanee e trattate con tagli a scelta;

SCHEMA DI SINTESI PER TAGLI IN FUSTAIA

Età minima per i tagli di maturità (fustale uniformi)

70 anni per i boschi ubicati a quote inferiori a 1.000 metri, ridotti a 15 anni nel caso di saliceti e pioppeti ripari

90 anni tra 1.000 e 1.500 metri

120 anni oltre 1.500 metri

Epoche d'intervento (taglio, concentrazione ed esbosco)

Sempre, salvo in rete Natura 2000, Aree Protette e aree di pertinenza di corpi idrici

Superficie d'intervento e prelievo

Tagli intercalari per fustale uniformi

Nessun limite di superficie; rilascio copertura minima non inferiore al 50%

Tagli di maturità per fustale uniformi

Tagli a buche, strisce, fessure

- Nessun limite di superficie
- Estensione massima percorribile pari al 30% del popolamento
- Dimensione massima della singola buca pari a 3.000 m²

Tagli successivi

- Superficie massima di 10 ettari
- A fine intervento le provvigioni minime da rilasciare per ettaro sono:
 - 100 m³ per Faggete e Acero-tiglio-frassineti
 - 120 m³ per Abetine e Peccete
 - 90 m³ per Pinete
 - 80 m³ per altre categorie

Per fustale irregolari

Taglio a scelta culturale

- Nessun limite di superficie
- Se per gruppi, la dimensione del gruppo non deve superare 1.000 m²
- Rilascio provvigione minima di 90 m³/ha per tutte le categorie; il taglio non può superare il 40% della provvigione
- Periodo di curazione (intervallo tra 2 tagli) minimo di 10 anni
- Non si applicano concetti di turno e di età

QUANDO POSSO TAGLIARE IN UN GOVERNO MISTO?



Quercio-carpineto con carpino bianco di origine cedua avviato a fustaia

SCHEMA DI SINTESI PRESCRIZIONI

PER TAGLI NEL GOVERNO MISTO

Fonte: Guida selvicolturale "Il governo misto"

Norme per il governo misto

Età del popolamento

- Turno minimo e massimo come per il ceduo (cfr. guida *Il ceduo*)
- Per la fustaia si seguono gli articoli relativi (cfr. guida *La fustaia*); ordinariamente si prevede il taglio a scelta culturale, con periodo di curazione pari al turno del ceduo

Epoche d'intervento

- Si applicano le epoche del ceduo, compresa la sospensione degli interventi in **rete Natura 2000, Aree Protette e aree di pertinenza di corpi idrici** (cfr. guida *Il ceduo*)

Quindi, le **epoche di taglio** sono:

- 1° ottobre - 15 aprile fino a 600 metri
- 15 settembre - 30 aprile fra 600 e 1.000 metri
- 1° settembre - 31 maggio oltre 1.000 metri

Il **concentramento** è eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle epoche di taglio (90 giorni, oltre 1.000 metri); l'**esbosco** tutto l'anno

- La componente a fustaia dev'essere tagliata contemporaneamente al ceduo

Prelievo

Rilascio minimo del 40% di copertura complessiva tra riserve della fustaia ed eventuali matricine del ceduo, articolate su tre o più classi di diametro/età

QUANTO POSSO TAGLIARE CON UN DIRADAMENTO?

Il parametro di riferimento per tutti le forme di governo (fustaia, ceduo, governo misto) è sempre la percentuale di copertura.

- copertura minima > 50%



ROBINIETI E CASTAGNETI

- Occorre rispettare i seguenti parametri indipendentemente dalla forma di governo:
- turno minimo 10 anni;
- turno massimo non previsto;
- tagli intercalari: copertura > 50%
- periodo di taglio: uguale ai cedui
- No assegno al taglio alle robinie e castagni

ROBINIETI E CASTAGNETI

Nei tagli di utilizzazione:

% copertura altre specie autoctone	% copertura da rilasciare
$C > 25\%$	25% specie autoctone
$10\% < C < 25\%$	Tutte le specie autoctone
$C < 10\%$	Lasciare tutte le specie autoctone + castagno e robinia fino al 10 % di copertura

MATRICINE E RISERVE (Art.28 Reg. For.)

Le Matricine e le riserve sono le piante nate da seme che nel bosco ceduo vengono conservate e gestite solo in funzione della sostituzione delle ceppaie che hanno esaurito la capacità pollonifera; Devono avere determinate caratteristiche:

- Piante dominanti;
- piante con migliori condizioni vegetative per portamento;
- stabilità fisico-meccanica e vigoria;
- diverse dimensioni e più classi di età rispetto al ceduo;
- possono essere singole o a gruppi


BOSCHI DI NEOFORMAZIONE

I boschi di neoformazione sono superfici colonizzate da alberi e/o arbusti di almeno 10 anni di età, che rispettano la definizione di bosco.

Il Regolamento forestale prevede che:

- fino al 30° anno di età è possibile scegliere la gestione a ceduo, fustaia o governo misto;
- oltre il 30° anno è obbligatoria la gestione a fustaia per i boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce (esclusa la roverella); per tutti gli altri boschi è ancora possibile scegliere la forma di governo.

BOSCHI DI NEOFORMAZIONE



ASSEGNO AL TAGLIO (Art.9 Reg.For.)

- E' l'operazione che individua le piante da prelevare o da rilasciare
- Le modalità di assegno dipendono da:
 - governo del bosco;
 - dal tipo di intervento;
 - Dalla natura patrimoniale del bosco (pubblico/privato).
- Competenza esclusiva dei tecnici forestali abilitati

ASSEGNO AL TAGLIO

Nei tagli di utilizzazione delle FUSTAIE (oltre 10 alberi o $S > 5000\text{mq}$) si assegnano al taglio le piante da prelevare:

Classe diametrica	Modalità di assegno
20 cm ($17.5 > d > 27.5$)	<ul style="list-style-type: none">• bollo di vernice sul fusto• idem al piede
30 cm ($d > 27.5$)	<ul style="list-style-type: none">• bollo di vernice sul fusto• martellata• numerata

ASSEGNO AL TAGLIO

- Nei tagli di utilizzazione delle fustaie si assegnano al taglio le piante da prelevare

Esempio taglio
utilizzo
in fustaia



IL MARTELLO FORESTALE (Art.10 Reg.For.)



ASSEGNO AL TAGLIO

Nei tagli di utilizzazione del CEDUO si assegnano al taglio le piante da rilasciare:

Proprietà	Modalità di assegno
pubblica	bollo di vernice sul fusto e al piede
privata	come sopra <u>solo</u> per interventi soggetti ad autorizzazione

ASSEGNO AL TAGLIO

Nei tagli di utilizzazione in GOVERNO MISTO
sono svolte per:

- superfici > 1 ha
- secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato

ASSEGNO AL TAGLIO

Nei tagli intercalari e di conversione:

Proprietà	Modalità di assegno
pubblica	<ul style="list-style-type: none">• aree campione• modalità stabilite dal tecnico forestale
privata	<ul style="list-style-type: none">• come sopra <u>solo</u> per interventi soggetti ad autorizzazione

ASSEGNO AL TAGLIO

Nei robinieti e castagneti:

Proprietà	Modalità di assegno
Robinie e castagni	Nessun assegno
Altre specie	Normali modalità di assegno al taglio

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'

Il Reg.For. Stabilisce per TUTTI i boschi del Piemonte le seguenti prescrizioni per la tutela della biodiversità:

- tutela delle specie spontanee sporadiche;
- alberi da conservare ad invecchiamento indefinito;
- specie arboree forestali invasive.

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'

Specie forestali autoctone sporadiche

Specie forestali autoctone sporadiche

- *Acer campestre*, *A. opulifolium*, *A. platanoides*, *A. pseudoplatanus*
- *Ulmus glabra*, *U. laevis*, *U. minor*
- *Fraxinus excelsior*, *F. oxyphyllus*
- *Prunus avium*, *P. padus*
- *Malus sylvestris*
- *Pyrus pyraeaster*
- *Taxus baccata*
- *Ilex aquifolium*
- *Sorbus torminalis*, *S. aucuparia*, *S. domestica*, ibridi di *Sorbus* spp
- *Tilia cordata*, *T. platyphyllos*
- *Pinus sylvestris* in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)
- *Fagus sylvatica* nei rilievi collinari (sotto i 700 metri s.l.m.).

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'

Specie esotiche invadenti

- *Quercus rubra* (Quercia rossa)
- *Prunus serotina* (Ciliegio tardivo)
- *Ailanthus altissima* (Ailanto)
- *Acer negundo* (Acero americano).
- *Paulownia tomentosa* (Paulonia)
- *Ulmus pumila* (Olmo siberiano)

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'


Tipologia	Misure di tutela
Sporadiche	<ul style="list-style-type: none">• Se inferiori a 20 ha rilasciarle tutte• Conteggiate come riserve e portaseme
Invecchiamento indefinito	<ul style="list-style-type: none">• Conservare ogni 5000 mq 1 albero vivo e 1 albero morto (se presenti)
Esotiche invasive	Evitare la loro diffusione

SITUAZIONI PARTICOLARI

Il Reg.For. disciplina le seguenti situazioni particolari:

- Sostituzione di specie (art.12)
- **Aree protette (art.30)**
- Boschi da seme (art.35)
- Rimboschimenti e imboschimenti (art.36)
- Aree di pertinenza di corpi idrici (artt.37 e 37 bis)
- Aree di pertinenza di reti tecnologiche (art.38)
- Ripristino di boschi danneggiati o distrutti (art.41)

SE INTERVENIAMO IN AREA PROTETTA O IN SITO R.N.2000 ? (Art.7 reg. For.)



PROCEDURE PER INTERVENTI IN AREA PROTETTA (Art.7 Reg. For.)

Pianificazione forestale		Senza pianificazione	
interventi previsti dalla pianificazione	interventi non previsti	interventi che rispettano l'art. 30	interventi non previsti
comunicazione semplice	autorizzazione con progetto di intervento	comunicazione semplice / autorizzazione con progetto di intervento in relazione alla superficie	autorizzazione con progetto di intervento

PROCEDURE PER INTERVENTI IN SITI RETE NATURA 2000 (Art.7 reg. For.)

Pianificazione forestale con Valutazione d'incidenza		Pianificazione forestale		Senza pianificazione	
interventi previsti dalla pianificazione	interventi non previsti	interventi previsti che rispettano le M.d.C.	Interventi non previsti	interventi che rispettano le M.d.C.	interventi non previsti
comunicazione semplice	autorizzazione con progetto di intervento (art. 6)	comunicazione semplice	autorizzazione con progetto di intervento + VI	comunicazione semplice / autorizzazione con progetto di intervento	comunicazione semplice / autorizzazione con progetto di intervento + VI

MISURE DI CONSERVAZIONE NELLE AREE PROTETTE (Art.30 Reg. For.)

I seguenti parametri del Reg. For. sono ricalibrati ai fini della tutela della biodiversità:

- estensione delle tagliate;
- copertura residua;
- periodo di taglio (sospensione dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio);

MISURE DI CONSERVAZIONE NEI SITI RETE NATURA 2000

Il riferimento normativo sono:

1. misure di conservazione della RN2000 del Piemonte approvate con DGR 54-7409 del 07.04.2014 e smi;
2. le misure di conservazione sito-specifiche;
3. i piani di gestione dei singoli siti (ove presenti).


REQUISITI PROFESSIONALI (Art.31 Reg. For.)

Gli interventi selvicolturali su $S > 5.000$ mq devono essere realizzati da almeno un operatore, stabilmente presente in cantiere, in possesso delle competenze professionali riferite all'unità formativa denominata "Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento"
(UF3)

ALBO IMPRESE FORESTALI (Art.31 L.R.4/2009)

- Istituito per promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità;
- Solo le imprese iscritte possono:
 - eseguire interventi su aree pubbliche soggetti ad autorizzazione o in attuazione di PFA
 - eseguire interventi che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprietà privata soggetti ad autorizzazione o in attuazione di PFA

ALBO IMPRESE E OPERATORI FORESTALI



File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

Intranet Città metropolitana... App Suite, Posta in ar... Modalità di assegno... E-learning forestale (... E-learning forestale Google Calendar - m... Legge regionale 10 fe... Albo imprese ed elen... Sistema Piemonte - ... Sistema Piemonte - ...

www.sistemapiemonte.it/alfo/authentication/LoginHomeAction.do 130% Cerca

Più visitati: Come iniziare Intranet Città metropo...

Cos'è Sistemapiemonte | Cerca **SERVIZI PER PRIVATI** **SERVIZI PER LA PA**

Sistemapiemonte

home_postAuth_liberoCittadini

sei in: sistema piemonte > montagna > **albo imprese e operatori forestali del Piemonte**

albo imprese e operatori forestali del Piemonte

home page Home page

albo imprese

- > **ricerca azienda**
- operatori forestali
- > **elenco operatori**
- > **preadesione ai corsi**

guida al servizio

contatti

> Ricerca Azienda
Ricerca i dati di una o più aziende attraverso una ricerca semplice o avanzata. Dall'elenco dei risultati è possibile visualizzare e stampare i dati di dettaglio dell'impresa. Dati anagrafici, socio economici, strutturali, mezzi e attrezzature.

> Elenco Operatori
Ricerca degli operatori forestali inseriti nell'elenco regionale.

> Preadesione ai Corsi
Effettuare la richiesta di preadesione ai corsi di formazione forestale.

Scrive qui per eseguire la ricerca

11:33
20/03/2019

SCARTI DELLE LAVORAZIONI (Art. 33 Reg. For.)

- ai fini della protezione del suolo dall'erosione devono essere lasciati in bosco ramaglie, cimiali ecc;
- se gli scarti di lavorazione sono di rapida decomposizione sono lasciati sul suolo;
- viceversa si lasciano in cumuli $V < 10$ mc steri
- è possibile l'abbruciamento in bosco degli scarti di lavorazione nel rispetto della LR15/2018 (legge quadro in materia di incendi boschivi)

OPERE ACCESSORIE E INFRASTRUTTURE



OPERE ACCESSORIE E INFRASTRUTTURE

- Adattamento funzionale delle strade e piste forestali;
- realizzazione vie d'esbosco;
- realizzazione di piazzole per macchine ed attrezzature, deposito temporaneo
- realizzazione di sentieri per l'accesso ai boschi di persone o animali da soma

OPERE ACCESSORIE E INFRASTRUTTURE

STRADE FORESTALI: opere permanenti,
massicciata e strato d'usura o fondo
migliorato, opere di sostegno e rinverdimento

PISTE FORESTALI: opere permanenti,
semplicità costruttiva, fondo naturale,
consono sistemazioni del terreno e manufatti
semplici

VIE D'ESBOSCO: tracciati temporanei
connessi ai singoli interventi selvicolturali

Per tutte le suddette tipologie il Reg. For stabilisce
i requisiti tecnici-costruttivi

VIE DI ESBOSCO (art.52 Reg. For)

Sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi e si distinguono in:

- VIA CAVO
- PER GRAVITA'
- PER TRATTORI

LINEE PER L'ESBOSCO VIA CAVO



LINEE DI ESBOSCO PER GRAVITA'



VIE D'ESBOSCO PER TRATTORI



INFORMAZIONI IN MATERIA FORESTALE



REGIONE
PIEMONTE



SPORTELLO FORESTALE

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 - articolo 15

FUNZIONI DEGLI SPORTELLI FORESTALI:


- Informazione relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale,
- forniscono chiarimenti tecnico-amministrativi in materia,
- distribuiscono la modulistica,
- ricevono e trasmettono la documentazione riferita alle procedure di taglio.

DOVE SONO GLI SPORTELLI FORESTALI

- Presso gli Settori tecnici regionali territoriali competenti in materia forestale
- Sono inoltre attivi sportelli forestali istituiti mediante convenzione, presso:
 - Enti di gestione di Aree protette,
 - Unioni montane,
 - Comuni,
 - Altri enti pubblici.

NOTA: la CMTo ed i Carabinieri Forestali NON sono sportello forestale

RECAPITI DEGLI SPORTELLI FORESTALI:



The screenshot shows a web browser window displaying the website <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/gli-sportelli-forestali>. The page features the logo of the Regione Piemonte and a navigation menu with the following items: L'Amministrazione, Temi, Servizi, PiemontelInforma, and Piemonte da Vivere. A large banner image of a forest path is titled "Ambiente e Territorio". Below the banner, a breadcrumb trail is visible: [Home](#) / [Aree tematiche](#) / [Ambiente e Territorio](#) / [Foreste](#) / [Tutela del bosco e territorio](#). The main content area is titled "Gli Sportelli forestali" and includes a red circle highlighting the text "Punto di accesso sul territorio alle informazioni in ambito forestale". Below this, it states: "Attraverso una capillare rete di 60 uffici, gestita da oltre 140 sportellisti, è possibile conoscere le norme di". On the right side, there is a sidebar with a "Schede informative" section containing "Notizie" and "Ambiente e Territorio" with a dropdown menu showing "Ambiente" and "Biodiversità e aree naturali".

www.regione.piemonte.it: [Aree tematiche](#)/[Ambiente e Territorio](#)/[Foreste](#)/[Tutela del bosco e territorio](#)

E' IMPORTANTE SAPERE CHE:

Alcuni interventi in bosco possono comportare l'avvio delle procedure in materia di:

- Vincolo idrogeologico;
- Vincolo paesaggistico.

VINCOLO IDROGEOLOGICO (RD3267/23, LR45/89 e smi):

COSA TUTELA?:

Il Vincolo idrogeologico sottopone a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

VINCOLO IDROGEOLOGICO:

QUALI TERRITORI?

sono localizzate principalmente nelle aree montane e collinari e possono essere boscate o non boscate.

VINCOLO IDROGEOLOGICO:

AUTORIZZAZIONE:

Il Vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione rilasciata da Regione e Comuni.

VINCOLO PAESAGGISTICO

(Dlgs 42/2004 smi, LR20/89 smi)

SONO BENI PAESAGGISTICI:

- Le aree e gli immobili tutelati per le loro singolarità estetiche, ambientali, naturalistiche, storiche e antropiche, individuati con uno specifico provvedimento di vincolo;
- beni tutelati per legge (i fiumi, i laghi, le montagne, le aree protette, i territori coperti da foreste,....

VINCOLO PAESAGGISTICO

(Dlgs 42/2004 smi, LR20/89 smi)

AUTORIZZAZIONE:

- La realizzazione degli interventi sui beni paesaggistici è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione, rilasciata da Regione e Comuni, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla vigente normativa.

VINCOLO PAESAGGISTICO

(Dlgs 42/2004 smi, LR20/89 smi)

ATTENZIONE:

Per eseguire gli interventi selvicolturali previsti dal Reg. For., al termine delle quali l'uso del suolo è forestale, **NON** è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE





Giovedì 21 marzo 2019


GLI INCENDIO BOSCHIVI

Guido Bogo
DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE SISTEMI NATURALI

L'INCENDIO - LA COMBUSTIONE

È una reazione di ossidazione non reversibile tra un combustibile ed un comburente (tipicamente l'ossigeno contenuto nell'aria) in cui la fiamma è una manifestazione visiva

Perché avvenga una combustione sono necessari tre fattori fondamentali: il combustibile, il comburente, l'energia di innesco



L'INCENDIO - LA COMBUSTIONE

La distinzione tra combustibile e comburente è solo convenzionale.

È importante conoscere i principi chimico fisici della combustione per effettuare la lotta agli incendi e scegliere gli estinguenti più appropriati.

Riducendo o annullando uno o più fattori contrarie o fa terminare la combustione e viceversa.

L'azione dell'acqua può essere soffocante (elevato consumo di acqua spesso non fattibile in bosco) e raffreddante (da preferire - può essere migliorata con l'utilizzo di prodotti ritardanti)

L'INCENDIO - LA COMBUSTIONE

La combustione dei materiali legnosi e vegetali in un incendio boschivo può verificarsi come:

combustione viva in abbondanza di ossigeno
pirolisi in carenza.

I due processi si verificano contemporaneamente ma con diverso grado in base al tipo di incendio.

L'incendio attraversa diverse fasi che si possono così riassumere:

- Accensione;
- Transizione (aumento della lunghezza e della inclinazione di fiamma, preriscaldamento intenso, inizio correnti d'aria parallele al suolo)
- Diffusione rapida (quando spesso si verifica il passaggio del fuoco da radente in chioma)
- Stazionamento (condizioni invariate)
- Decadimento
- Estinzione

L'INCENDIO - PROPAGAZIONE E COMPORTAMENTO DEL FUOCO

TIPOLOGIE DI INCENDIO:

- RADENTE
- DI CHIOMA
- SOTTERRANEO

INCENDIO BOSCHIVO RADENTE

L'incendio si sviluppa nel sottobosco, bruciando la lettiera, i cespugli, le erbe ed i detriti morti; si può diffondere anche in formazioni cespugliose nei prati e nei pascoli.



INCENDIO BOSCHIVO DI CHIOMA

Le fiamme si estendono alle chiome degli alberi, propagandosi dalla cima di un albero all'altro. Interessa in particolar modo i boschi di conifere.



INCENDIO BOSCHIVO SOTTERRANEO

Le fiamme si sviluppano all'interno della lettiera e dell'humus, nello strato che copre il suolo minerale.



STATISTICHE INCENDI

Il Piano A.I.B. indica nello specifico paragrafo 3.1 i principali dati statistici relativi alla pianificazione sugli incendi boschivi.

	Totale	Media annua
Numero incendi	1.889	209.89
Superficie totale percorsa (ha)	12.394,29	1.377,14
Superficie percorsa boscata (ha)	7.209,71	801.07
Superficie percorsa non boscata (ha)	5.184,57	576.06
Dimensione media incendio (ha)	6,56	

Tabella 4: dati riassuntivi statistiche periodo 2005 - 2013

STATISTICHE INCENDI

- Frequenze annue nel periodo di validità del piano (numero incendi/anno).
- Superficie media percorsa annua: La superficie percorsa media annua a 1.377,74 ha, di cui 801,07 ha sono rappresentati da superfici boscate e 576,06 ha da superfici non boscate.
- Superfici medie per incendio negli anni.
- Distribuzioni nei mesi: le superfici maggiormente percorse sono durante il periodo tardo invernale

STATISTICHE INCENDI

- Frequenze mensili: marzo è il mese in cui si registra il maggior numero di incendi.



Grafico 11: frequenze mensili

LA PIANIFICAZIONE A.I.B.

Il [Piano](#) (documento principale + allegati) descrive i processi tecnici, organizzativi ed amministrativi necessari alla protezione del territorio forestale dagli incendi. Contiene:

- Analisi delle caratteristiche del territorio piemontese (patrimonio forestale);
- Analisi degli incendi boschivi in Piemonte: zonizzazione del rischio e definizione delle aree di base con riferimento alle classi di rischio;
- Sistema di previsione incendi e azioni di prevenzione diretta e indiretta;
- Lotta attiva: descrizione del Sistema operativo antincendi boschivi del Piemonte, procedure operative di intervento, servizio elicotteri
- Formazione/addestramento;

Normativa in materia di incendi boschivi - gerarchia delle fonti e cronologia

Livello nazionale

2000 - Legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi"

Livello regionale

2018 - LR 4/10/2018 n.15 "norme di attuazione della legge quadro in materia di incendi boschivi"

Gerarchia delle fonti e cronologia

Livello regionale

2013 - LR 19/11/2013 n. 21 "norme di attuazione della legge quadro in materia di incendi boschivi" (abrogata)

1994 - LR 16 9/6/1994 n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi" (abrogata)

CAPO I. PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI

Art. 1. (Finalità, definizioni ed azioni)

Art. 2. (Accordi e convenzioni)

Art. 3. (Volontariato)

Art. 4. (Previsione e dichiarazione dello stato di massima pericolosità)

Art. 5. (Prevenzione)

Art. 6. (Lotta attiva agli incendi boschivi)

Art. 7. (Ricostituzione boschiva)

Art. 8. (Segnalazione di incendi boschivi)

Art. 9. (Aree naturali protette)

CAPO II (DIVIETI, SANZIONI E PRESCRIZIONI)

Art. 10. (Divieti e cautele)

Art. 11. (Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi)

Art. 12. (Vigilanza)

Art. 13. (Sanzioni)

CAPO III (ABROGAZIONI DI NORME E DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

Art. 14. (Abrogazioni)

Articolo 15. (Disposizioni finanziarie)

Art.1 finalità, definizioni, azioni

Finalità: protezione del patrimonio boschivo regionale dagli incendi



Art. 1 Definizione di incendio boschivo

"Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettibilità ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

(Nota: è la medesima definizione data dalla Legge quadro 353/2000)

Art. 1 Incendio di interfaccia

"incendio che interessa aree di interfaccia urbano-rurale, ossia il luogo dove l'area naturale e quella urbano-rurale si incontrano e interferiscono reciprocamente; tale incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento urbano-rurale, sia come incendio boschivo che successivamente può interessare, per propagazione, le zone di interfaccia;"

(Nota: è una nuova definizione introdotta dalla LR15/2018)

Art. 1 Altre definizioni

Accensione fuoco; la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;

abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;

fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi;

Art.1 Sistema operativo A.I.B.

Sistema costituito dalla Regione la quale, per effetto della stipulazione di appositi accordi o convenzioni, può avvalersi di:

- Arma dei Carabinieri
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Corpo volontari AIB
- Soggetti che svolgono attività in attuazione dei contratti per l'uso di velivoli e per attività formative

Organizzazione A.I.B. in Piemonte

La Regione Piemonte in applicazione alla L.353/2000:

- Promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi,
- Predispone e approva il Piano Regionale AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi,

Organizzazione A.I.B. in Piemonte

- Costituisce il sistema operativo AIB,
- Istituisce e coordina la sala operativa unificata permanente SOUP (che è il centro operativo interforze) - la gestione è affidata ai VVF
- Favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco (vedi artt 13 e 17 LR 4/2009 cd Legge Forestale)

Art.3 Volontariato

Il Corpo Volontari AIB del Piemonte concorre, a seguito di apposita Convenzione con la Regione Piemonte, all'opera di:

- prevenzione
- lotta attiva agli incendi boschivi.

I Volontari AIB sono adeguatamente formati ed addestrati formazione/addestramento sul rischio incendi boschivi, sono dotati di adeguati d.p.i. ed assicurati contro gli infortuni

Il ~~Corpo~~ **Corpo** AIB concorre all'interno della SOUP al coordinamento del sistema operativo AIB

Art. 4 Previsione e stato di massima pericolosità

- ~~Previsione~~ Previsione mediante l'uso di specifici indici di pericolosità incendio basati anche sul'analisi ~~del~~ fondamento meteorologico (livello di pericolosità) - In Piemonte, a partire dal 2007, viene utilizzato il Fire Weather Index (FWI) (Van Wagner, 1987) conosciuto anche come "metodo canadese"

Art. 4 Previsione e stato di massima pericolosità

- Determinazione dello stato di massima pericolosità Attivazione delle strutture operative e di informazione (attività di protezione civile)
- La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'attivazione di alcuni divieti


- Le attività di previsione definiscono nel breve termine le probabilità di inizio e sviluppo di incendi boschivi su un territorio basandosi su fattori variabili predisponenti. Può essere espresso con un indice
- Lo scopo dell'indice è mettere in preallarme il sistema AIB e per emanare [bollettini informativi](#)
- In Piemonte, a partire dal 2007, viene utilizzato il Fire Weather Index (FWI) (Van Wagner, 1987) conosciuto anche come "metodo canadese"

Cause predisponenti (condizioni metereologiche)

- Velocità del vento
- Umidità e temperatura dell'aria
- Precipitazioni dell'ultimo periodo

cause determinanti

Indice Canadese fire weather index



Livello di pericolo (ARPA)

<i>LIVELLO DI PERICOLO</i>	<i>INNESCO POTENZIALE</i>	<i>COMPORAMENTO POTENZIALE DEL FUOCO</i>
Molto basso 1	L'innescò è difficile, se non in presenza di materiale altamente infiammabile	Pennacchio di fumo bianco. Velocità di diffusione del fuoco molto bassa. Spotting non significativo.
Basso 2	Bassa probabilità di innescò	Pennacchio di fumo bianco e grigio. Velocità di diffusione del fuoco bassa. Spotting di bassa frequenza.
Moderato 3	Una singola fiammella può causare un incendio	Colonna di fumo grigio con base scura. Velocità di diffusione del fuoco moderata. Spotting di media intensità.
Elevato 4	Una singola fiammella causa sicuramente un incendio	Colonna di fumo rossiccia e nera. Velocità di diffusione del fuoco alta. Spotting elevato.
Molto elevato 5	Una singola scintilla può causare un incendio	Colonna di fumo nero. Velocità di diffusione del fuoco molto alta. Spotting intenso.

Art. 5 Prevenzione

La prevenzione incendi boschivi può essere di tipo indiretto o diretto.

- Indiretta: azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere quali azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi.

Art. 5 Prevenzione

La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco, richiedono pianificazione e progettazione quali:

- viali o fasce tagliafuoco;
- viabilità silvo-pastorale;
- torri e posti di avvistamento, monit. e telerilevamento, impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmisione;

Art. 5 Prevenzione

- serbatoi idrici, punti d'acqua;
- interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la quantità di combustibile vegetale;
- fuoco prescritto.

Prevenzione: I VIALI TAGLIAFUOCO

Attivi: hanno l'obiettivo di arrestare completamente l'incendio L=100-200m



Prevenzione: I VIALI TAGLIAFUOCO

Passivi: hanno l'obiettivo di rallentare e depotenziare l'incendio per facilitare l'intervento delle squadre
L=15-60m



Art. 6 Lotta attiva

comprendono le attività di:

- ricognizione;
- sorveglianza;
- avvistamento;
- allarme;
- spegnimento e bonifica, con mezzi aerei e da terra.

Art. 6 Lotta attiva

La lotta attiva è coordinata dalla SOUP cui compete:

- Allertamento del sistema AIB
- Gestione dei mezzi aerei regionali
- ~~Rifornisce~~ al Dip. Naz. Di Protezione Civile l'uso di mezzi aerei del COAU

LA LOTTA - mezzi aerei ad ala fissa



- Canadair CL 215/CL415
- Due serbatoi
- Capacità di ogni serbatoio: 2700 lt
- Flotaggio per caricare l'acqua
- Velocità carico: 120 km/h
- Velocità crociera: 290 km/h
- Velocità di lancio: 180 Km/h
- Altezza lancio: 30m dalle chiome

LA LOTTA - elicotteri

- Fondamentali per le operazioni di ricognizione dell'incendio
- Utilizzato per gli interventi di estinzione diretta con benne trasportate al gancio baricentrico o lance
- Trasportano squadre e attrezzature
- Intervengono nello spegnimento in via esclusiva per alte intensità termiche o in concorso con le squadre a terra contenendo le temperature.
- Fondamentale è la vicinanza dei punti di rifornimento idrico



LA LOTTA - i punti di rifornimento

- Sono da preferire numerosi piccoli invasi che uno solo grande per ridurre gli spostamenti ed aumentare il numero dei lanci
- Esistono anche vasche smontabili da attrezzare in caso di necessità
- Numero, ubicazione e capacità sono stabiliti dai piani AIB

LA LOTTA - i prodotti estinguenti - i ritardanti

Le sostanze ritardanti sono composti chimici che inibiscono la combustione, in ambiente forestale non devono però essere dannosi per l'ambiente. Si distinguono due tipologie:

- A breve termine: svolgono soprattutto azione soffocante (maggiore permanenza dell'acqua, maggiore capacità bagnante riducendo quella che cade a terra con sostanze viscosanti o gelificanti. I principi attivi più usati derivano dalla cellulosa). Sono molto utili negli interventi aerei dove la dispersione per turbolenza è elevata
- A lungo termine: inibiscono la combustione indipendentemente dall'acqua che serve solo per veicolarli. Formano una barriera sui vegetali. Sono a base di fosfato di ammonio + eventualmente solfato di ammonio e sono comunemente utilizzati nelle operazioni di estinzione a terra. Si può anche fare un uso preventivo dei ritardanti a lungo termine

LA LOTTA - i prodotti estinguenti - Le schiume

- L'estinzione dell'incendio boschivo richiede l'impiego di squadre a terra che spesso devono muoversi a piedi per raggiungere il fronte di fiamma. Il problema maggiore nelle operazioni di estinzione a terra è il trasporto di acqua, che per ovvi limiti è limitata.
- Si cerca di sfruttare al massimo le capacità estinguenti dell'acqua mediante nebulizzazione o utilizzando schiume (dispersione di un gas in un liquido).
- Di solito le schiume si usano per attacchi indiretti in carenza di acqua poiché le schiume raggiungono volumi elevati rispetto a quelli di partenza.
- L'agente schiumogeno è derivato solitamente da proteine animali.
- Vengono anche impiegate con i mezzi aerei (quantità di schiuma prodotta è proporzionale all'altezza di lancio, ma con l'incremento della quota aumenta anche la deriva)

LA LOTTA - le squadre ed i mezzi a terra

- Le squadre a terra utilizzano i seguenti attrezzi:
- Zappe e picconi per scavare trincee per fermare gli incendi sotterranei,
- soffiatori spalleggiati per allontanare le foglie (combustibili) ed eventualmente estinguere la fiamma,
- pale battifuoco e flabello battifuoco per combustibili compatti, strato erboso
- Rastro per i cespugli bassi
- pompe spalleggiate per nebulizzare l'acqua, raffreddare il fronte di fiamma e consentire il successivo attacco con i precedenti attrezzi

Art. 7 Ricostituzione boschiva

Nel rispetto dei vincoli di cui all' articolo 10 della l. 353/2000 , la Giunta regionale provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, in particolare se vi sono motivi di pubblica incolumità.

La Giunta regionale disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 10 della l. 353/2000 ,

Art. 7 Ricostituzione boschiva

La ricostituzione boschiva avviene in conformità a quanto previsto dalla L.R. 4/2009 ed in particolare dall'art. 41 del Reg. For "boschi danneggiati o distrutti" secondo le seguenti modalità:

- per le latifoglie in grado di ricacciare il ripristino può essere effettuato mediante riceppatura o tramarratura;
- per le conifere o le altre latifoglie non in grado di ricacciare, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve provvedere mediante rinnovazione artificiale.

Art. 8 Segnalazione incendi boschivi

Chi avvista in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito lo comunica immediatamente al numero unico di emergenza europeo 112 o ad altri numeri di pubblico soccorso o tramite segnalazioni alle autorità di pubblica sicurezza o comunali.

Art. 9 Aree naturali protette

Nelle aree naturali protette le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva sono effettuate in coordinamento con il Sistema operativo AIB, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della l. 353/2000 che prevede:

AP regionali: apposita sezione del piano AIB regionale

AP nazionali; apposito piano del Min Ambiente

Art. 10 Divieti e cautele

È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1/11 al 31/3 dell'anno successivo

È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

Art. 10 Divieti e cautele

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:

- accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
- al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali effettuato nel luogo di produzione;

Art. 10 Divieti e cautele

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:

- accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
- accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

Art. 10 Divieti e cautele

Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco.

I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme

Art. 10 Divieti e cautele

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

Art. 10 Divieti e cautele

Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi:

- non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- sono vietate, entro una distanza di 100m dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio;
- è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Art. 10 Divieti e cautele

- Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli ed i divieti previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000.
- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000

Divieti, prescrizioni e sanzioni previsti dalla Legge 353/2000

La legge quadro sugli incendi boschivi prevede, all'art.10, i vincoli che vengono imposti sulle aree percorse dal fuoco, in particolare:

- le zone boscate ed i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni (il vincolo deve essere riportato in tutti gli atti di compravendita);

Divieti, prescrizioni e sanzioni previsti dalla Legge 353/2000

- vietata la realizzazione di edifici/strutture per 10 anni
- Vietata la caccia ed il pascolo, limitatamente alle zone boscate, per 10 anni;
- vietate le attività di rimboschimento con risorse pubbliche per 5 anni (salvo specifica autorizzazione del Min.Ambiente/Regione)

Art.11 Ulteriori cautele

Gli enti, pubblici e privati, gestori di ferrovie, strade, autostrade ed elettrodotti, anche con finalità di prevenzione, attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove le particolari condizioni climatiche lo richiedano, oppure di taglio e asporto del materiale vegetale di risulta, nelle aree di propria competenza, immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati.

Art.12 Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sull'applicazione della presente legge sono esercitate:

- dalla Guardia dei Carabinieri;
- dalla polizia provinciale;
- dalla polizia municipale;
- dai guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza;
- dalle guardie ecologiche volontarie.

Profilo penale - Art. 423 bis del C.P. - incendio boschivo

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Profilo penale - Art. 423 bis del C.P. - incendio boschivo

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Profilo amministrativo - Art. 13 LR 15/2018 - Sanzioni

Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, comma 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.



Art. 5 c.6 L.R.15/2018 - Il fuoco prescritto

- E' una tecnica con la quale si crea un fronte di fiamma a bassa intensità in aree forestali e con determinate condizioni meteorologiche al fine di ridurre parte della biomassa presente.
- Il fuoco prescritto deve essere preventivamente autorizzato.

IL CATASTO INCENDI

- Previsto dall'art.10 della Legge quadro in materia di incendi boschivi.
- Istituito per applicare i divieti stabiliti dalla norma
- Il catasto è gestito dai comuni
- I Comuni si avvalgono anche dei rilievi effettuati dai Carabinieri - Forestali
- Il catasto è aggiornato annualmente
- Le particelle percorse dal fuoco è oggetto di pubblicazione all'albo pretorio comunale prima della approvazione definitiva e la conseguente applicazione dei vincoli

IL CATASTO INCENDI



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

